SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 novembre 1994** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Camerino

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 28:

Cassa depositi e prestiti: Bollettino della 20ª estrazione di cartelle 9% emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975.

94A7545

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1994.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso sito in località Montecchi della frazione Silla sita in comune di Gaggio Montano. (Ordinanza n. 2392/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il telegramma in data 20 novembre 1994 con il quale il prefetto di Bologna ha segnalato che in località Montecchio della frazione Silla in territorio del comune di Gaggio Montano è in atto un movimento franoso che determina un grave stato di incombente pericolo per 26 edifici abitati da circa 80 persone e per 7 capannoni industriali;

Vista l'ordinanza in data 20 novembre 1994 con la quale il sindaco del comune di Gaggio Montano ha disposto l'evacuazione delle abitazioni e degli insediamenti artigianali ed industriali siti nella zona sopra citata;

Visto il telegramma in data 20 novembre 1994 sopraindicato con il quale il prefetto di Bologna, d'intesa con la regione Emilia-Romagna ed in considerazione della richiesta avanzata dal sindaco del comune di Gaggio Montano, propone che venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 225/1992;

Vista la delibera della giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 5801 adottata il giorno 22 novembre 1994 con la quale viene richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del comune di Gaggio Montano, nonché l'assegnazione della somma di lire 3,6 miliardi per far fronte ai provvedimenti ritenuti indispensabili a fronteggiare la prima fase dell'emergenza in atto;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1994 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 novembre 1994, viene dichiarato, a termine del citato art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la durata di sei mesi, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione venutasi a creare in località Montecchi della frazione Silla sita nel territorio del comune di Gaggio Montano a seguito di un evento franoso che minaccia l'incolumità di 26 edifici e 7 capannoni industriali;

Attesa, pertanto, la necessità di consentire al presidente della regione Emilia-Romagna la realizzazione di tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza sopraindicata;

Visto l'ottavo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 539;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza n. 2322/FPC in data 12 giugno 1993 contenente provvedimenti urgenti a favore dei soggetti danneggiati dall'attentato dinamitardo verificatosi il giorno 27 maggio 1993 in Firenze, nonché per l'immediato ripristino dei danni prodotti dall'attentato stesso alla Galleria degli Uffizi, al Corridoio Vasariano ed all'Accademia dei Georgofili, con la quale viene assegnato al Dipartimento uno stanziamento di lire 50 miliardi, non interamente utilizzati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è autorizzato a compiere tutte le opere e gli interventi urgenti necessari per fronteggiare ed eliminare la situazione di rischio determinatasi a seguito del movimento franoso sito in località Montecchi della frazione Silla sita in territorio del comune di Gaggio Montano.

Art. 2.

1. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 1 il presidente della regione Emilia-Romagna può effettuare l'affidamento dei lavori anche a trattativa privata ed in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

2. Per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza di cui all'art. 1 è assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 3 miliardi.

3. Il presidente della regione Emilia-Romagna è tenuto a riferire con relazione quindicinale ed ogni qualvolta richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, sullo stato dei lavori eseguiti e da eseguirsi e degli interventi effettuati.

Art. 3.

1. L'onere complessivo per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 ammontante a lire 3 miliardi, viene tratto dalle residue disponibilità di cui all'ordinanza n. 2322/FPC richiamata nelle premesse e sarà posto a carico del capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che all'uopo viene integrato mediante corrispondente riduzione del capitolo 7602 della medesima rubrica.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

3. La regione Emilia-Romagna, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti contabili, è autorizzata ad effettuare anticipazioni entro il limite della suindicata somma di lire 3 miliardi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7547

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 novembre 1994.

Rideterminazione delle retribuzioni convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'emanazione di tabelle di retribuzioni convenzionali per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l'art. 6, comma 11, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1990;

Rilevato che l'applicazione del criterio di rivalutazione previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 agosto 1990, che riferisce detta rivalutazione alla misura di quella delle prestazioni economiche dell'INAIL immediatamente precedente comporta, nel tempo, un aumento delle retribuzioni convenzionali di cui si tratta in misura superiore all'aumento percentuale determinatosi nelle retribuzioni contrattuali della categoria;

Ritenuta pertanto l'opportunità, al fine di allineare le retribuzioni convenzionali stabilite con il suddetto decreto ministeriale 3 agosto 1990 alla dinamica salariale effettiva del settore, di applicare, quale misura di rivalutazione, l'aumento percentuale intervenuto nelle retribuzioni contrattuali nel periodo agosto 1990-marzo 1994 che è risultato essere, quale aliquota media, del 21,88 per cento;

Considerato, peraltro, che le retribuzioni convenzionali di cui si tratta sono già state rivalutate, dall'anno 1992, del 17,88 per cento in applicazione del sopra citato art. 2:

Ritenuto pertanto di elevare le retribuzioni convenzionali stesse nella misura differenziale del 4 per cento;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, le retribuzioni convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché della determinazione dei contributi sociali di malattia e delle relative prestazioni, sono rideterminate come segue:

Pesca locale:

1) Comandante, motorista, capo pesca	L. 1.691.000
2) Marinaio	» 1.501.000
3) Giovanotto/mozzo	» 1.312.000

Pesca ravvicinata:

1) Comandante, motorista, capo pesca	L. 1.691.000
2) Marinaio	» 1.501.000
3) Giovanotto/mozzo	» 1.312.000

Pesca d'altura:

1) Comandante, motorista, capo pesca	L. 1.691.000
2) Marinaio	» 1.501.000
3) Giovanotto/mozzo	» 1.312.000

Pesca oltre gli stretti:

1) Comandante	L. 3.083.000
2) Direttore di macchine	» 2.472.000
3) Primo ufficiale	» 2.114.000
4) Secondo	» 1.953.000
5) Nostromo	» 1.807.000
6) Marinaio	» 1.700.000
7) Giovanotto	» 1.409.000
8) Mozzo	» 1.382.000

Art. 2.

Le retribuzioni di cui al precedente articolo saranno adeguate in misura pari all'aumento percentuale determinatosi annualmente nelle retribuzioni contrattuali di cui alle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Il primo adeguamento avrà effetto dal 1° gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

94A7492

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra;

Vista la delibera del 2 settembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 7 e 9 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 7 e 9 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 7.
Consiglio di amministrazione

(Omissis).

(Comma 2). I consiglieri vengono nominati come segue:

(omissis);

due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane (A.C.R.I.) scelti fra i residenti nei comuni ove hanno sede le filiali della Cassa di risparmio di Bra S.p.a.

Inoltre il consiglio coopta un membro scegliendolo fra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato assistenziali aventi sede ed operanti nel comune di Bra ed inserite nel registro regionale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

(omissis).

(Comma 6). Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

(omissis).

(Comma 8). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 9.
Poteri del consiglio

(Omissis).

(Comma 3). Il consiglio può delegare al presidente, a chi ne fa le veci, al personale dipendente o al personale distaccato di cui all'ultimo comma dell'art. 4, il compimento di atti di ordinaria amministrazione determinandone i limiti.

(Omissis).

94A7487

DECRETO 11 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena;

Vista la delibera del 25 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 7, 18, 19 e 21 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 4, 7, 18, 19 e 21 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Costituzione, denominazione, sede

Art. 1.

La «Fondazione Cassa di risparmio di Cesena» — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dalle successive norme modificative e/o integrative dei predetti provvedimenti, e dal presente statuto.

Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di Cesena, fondata da una società di 105 persone e riconosciuta con rescritto pontificio 18 maggio 1841 e con regio decreto 17 marzo 1861, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1991.

La Fondazione ha sede in Cesena.

Patrimonio

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione, il cui importo iniziale è di L. 153.500.000.000;

b) dal fondo di riserva, finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della Cassa di risparmio di Cesena S.p.a., che può essere investito nei modi stabiliti dalla legge e dallo statuto;

c) dalle riserve accantonate per qualsiasi finalità.

Le variazioni del fondo di dotazione di cui alla precedente lettera *a)* non comportano modifica dello statuto.

Mezzi per il raggiungimento dello scopo

Art. 4.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari almeno al 50% dei dividendi derivanti dalla partecipazione nella Società per azioni conferitaria, di cui non meno del 30% al fondo di riserva di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 ed il restante alle diverse riserve stabilite dall'assemblea;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

L'accantonamento al fondo di riserva di cui alla lettera *b)* dell'art. 3, con decisione del consiglio di amministrazione, può essere ridotto al 20% qualora l'importo della riserva abbia eguagliato il valore della partecipazione nella Cassa di risparmio di Cesena S.p.a. secondo l'ultimo bilancio approvato della società conferitaria.

In adempimento dell'art. 15 della vigente legge 11 agosto 1991, n. 266, la Fondazione destina una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento al fondo di riserva di cui alla lettera *b)* del precedente art. 3, alla costituzione di fondi speciali presso la regione Emilia-Romagna al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività

Art. 7.

La qualità di socio si acquista:

a) con la elezione da parte dell'assemblea, su designazione del consiglio di amministrazione o di un terzo dei soci, deliberata con il voto favorevole di due terzi dei votanti, arrotondato all'unità superiore, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti;

b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:

uno della regione Emilia-Romagna;

uno della provincia di Forlì;

uno del comune di Cesena;

uno del comune di Sarsina;

uno del comune di Longiano;

uno del comune di Montiano;

uno del comune di Gatteo;

uno del comune di San Mauro Pascoli,

uno del comune di Gambettola;

uno del comune di Bagno di Romagna;

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto, su designazione dei seguenti enti ed istituzioni:

tre da camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
sei da istituzioni culturali;
sei da ordini professionali;
quindici da associazioni di categorie economiche.

L'individuazione degli enti di cui alla lettera *c)* compete al consiglio di amministrazione, che terrà conto tempo per tempo della loro rilevanza nel settore di appartenenza, della rappresentatività e di ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.

Le designazioni, corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione.

I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione, rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti destinatari dell'invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento degli organi della Fondazione.

Indennità di carica

Art. 18.

Ai consiglieri ed ai revisori compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza è determinata dall'assemblea.

Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepisca una remunerazione annua, dovrà essere riversato alla Fondazione l'importo eccedente il doppio del compenso più alto corrisposto per le predette cariche.

Segretario generale

Art. 19.

Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione.

Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; interviene inoltre alle riunioni dell'assemblea.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento, ne adempie le funzioni la persona, anche non dipendente della Fondazione, designata dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Le funzioni di segretario generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione.

Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal direttore generale della società conferitaria, per la carica stessa può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Durata; liquidazione, trasformazione e fusione

Art. 21.

La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi e comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici originati dagli enti di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni, deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario, da individuarsi da una commissione costituita presso l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, presieduta dal presidente di questa e integrata da qualificati esponenti delle diverse realtà del territorio nominati dai prefetti delle province interessate.

94A7488

DECRETO 15 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella;

Vista la delibera del 30 settembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 6, 9, 11, 16, 17 e 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 4, 6, 9, 11, 16, 17 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Comma 1). Con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Biella nonché a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, la Fondazione opera preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della sanità e dell'arte con particolare riguardo alla tutela del patrimonio artistico e culturale attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, e persegue inoltre, attraverso le iniziative ritenute più idonee, scopi di assistenza, beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli.

(Comma 2). La Fondazione amministra la partecipazione nella società per azioni alla quale è stata conferita l'attività creditizia in attuazione del progetto di ristrutturazione di cui all'art. 1 o nella società da essa derivata, risultante da processi di trasformazione, fusione, scissione, conferimento o per altra causa, fintanto che ne è titolare. Essa può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, necessaria ed opportuna per il conseguimento degli scopi istituzionali.

(Omissis).

(Comma 4). Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria ed il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria Cassa di risparmio di Biella S.p.a. o dalla società da essa derivata ai sensi del secondo comma del presente articolo. La Fondazione può possedere partecipazioni in altre società bancarie e finanziarie, purché di minoranza; partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma possono essere assunte e/o detenute qualora siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 3.

(Omissis).

(Comma 2). Il patrimonio si incrementa, di norma, per effetto di:

accantonamenti al fondo di riserva finalizzato a sottoscrizioni di aumenti del capitale della società conferitaria di cui al comma precedente o della società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, secondo comma, nonché accantonamenti a riserve di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Art. 4.

(Omissis).

(Comma 2). I proventi di natura straordinaria, diversi dai corrispettivi di cespiti patrimoniali alienati, non destinati alla riserva di cui all'art. 16 o a finalità gestionali, possono essere utilizzati esclusivamente per provvedere direttamente o per concorrere alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento della Fondazione indicati nello scopo sociale.

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 5). Alla scadenza del mandato i componenti il consiglio potranno rimanere in carica nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso. Qualora il soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza, la nomina è demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.

(Omissis).

(Comma 8). Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria Cassa di risparmio di Biella S.p.a. o della società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, secondo comma, ovvero di società da queste partecipate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

(Comma 10). La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(omissis);

la nomina del presidente e del vice presidente;

la nomina dei consiglieri di propria competenza ai sensi dell'art. 6;

(omissis);

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

la cessione di azioni della società conferitaria Cassa di risparmio di Biella S.p.a. o della società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, secondo comma, e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

(omissis);

la deteminazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni dirette al perseguimento delle finalità istituzionali;

la determinazione periodica dei programmi e dei progetti di attività della Fondazione nei settori indicati all'art. 2 e le relative modalità di attuazione.

Art. 11.

(Omissis).

(Comma 5). Alla scadenza del mandato i componenti il collegio potranno rimanere in carica nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso. Qualora il soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza, la nomina è demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 16.

(Comma 1). I proventi e le rendite dell'esercizio sono accantonati per una quota non inferiore al 25% degli stessi a una riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società conferitaria «Cassa di risparmio di Biella S.p.a.» o della società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, secondo comma; tale riserva può essere investita esclusivamente in titoli della società conferitaria Cassa di risparmio di Biella S.p.a. o della società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, secondo comma, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Le rendite rivenienti dall'investimento della predetta riserva vanno ad incrementare la stessa.

(Omissis).

Art. 17.

(Comma 1). La Fondazione ha durata illimitata.

(Comma 2). Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con decisione unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici originati da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno ristrutturatisi a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

(Omissis).

Art. 18.

(Omissis).

(Comma 3). Fintanto che non sarà eletta la nuova amministrazione della provincia di Biella e non sarà istituita presso la medesima la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la nomina dei consiglieri di spettanza dei citati organi ed enti rimarrà di competenza rispettivamente del comune di Biella della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli.

(Comma 4). In attesa dell'istituzione del registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i sindaci saranno scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(Comma 5). La modifica statutaria, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 30 settembre 1994, relativa alla percentuale minima di accantonamento prevista all'art. 16 avrà efficacia a decorrere dall'esercizio che avrà inizio il 1° ottobre 1994.

94A7489

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1994.

Attuazione delle direttive del Consiglio n. 90/487/CEE del 17 settembre 1990 e della Commissione n. 94/26/CE del 15 giugno 1994, per l'adeguamento al progresso tecnico del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, contenente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993» e l'allegato *E* della citata legge;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, che delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adeguamento al progresso tecnico delle norme armonizzate di cui all'allegato I del citato decreto;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva del Consiglio n. 90/487/CEE del 17 settembre 1990 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 79/196/CEE;

Vista la direttiva della Commissione n. 94/26/CE del 15 giugno 1994;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1984 che in attuazione della direttiva n. 84/47/CEE del 16 gennaio 1984 adegua al progresso tecnico la direttiva n. 79/196/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° marzo 1989 che in attuazione della direttiva n. 88/571/CEE adegua ulteriormente al progresso tecnico la direttiva n. 79/196/CEE;

Considerato che dato il livello attuale raggiunto dalla tecnica è necessario adeguare il campo di applicazione e le norme armonizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675;

Considerato che per le caratteristiche del materiale in questione deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi per quanto possibile agli emendamenti apportati alle norme;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento del campo di applicazione e delle norme armonizzate di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, e del decreto ministeriale 1° marzo 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, dopo sicurezza intrinseca «i» è aggiunto il testo seguente:

incapsulamento «m»;
sistemi elettrici di sicurezza intrinseca «i».

Art. 2.

1. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, comprensivo della versione del decreto ministeriale 1° marzo 1989, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Art. 3.

1. Sino al 30 giugno 2003 il materiale elettrico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, comprensivo della modifica di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione anche se è conforme alle prescrizioni previste nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, nella versione del decreto ministeriale 1° marzo 1989, purché la conformità sia comprovata da un certificato rilasciato secondo l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, qualora detto certificato sia stato rilasciato anteriormente al 1° marzo 1996.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue:

Norme CEI e corrispondenti Norme Europee
(definite dal CENELEC - 2, rue de Stassar 35,B - 1050 Bruxelles)

Norme CEI		TITOLO	Norme EUROPEE		
Numero	Data		Numero	Ed.ne	Data
CEI 31.8	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: regole generali	EN 50014	1	3-1977
Varianti:V1	11-1981		Modifiche 1		7-1979
V2	11-1984		" 2		6-1982
			" 3-4		12-1982
V3	5-1989		" 5		2-1986
CEI 31.5	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni immerse in olio "o"	EN 50015	1	3-1977
Varianti:V1	1-1980		Modifica 1		7-1979
V2	11-1981				
CEI 31.2	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sovrappressione interna "p"	EN 50016	1	3-1977
Variante V1	1-1980		Modifica 1		7-1979
CEI 31.6	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni sotto sabbia "q"	EN 50017	1	3-1977
Varianti:V1	1-1980		Modifica 1		7-1979
V2	11-1981				
CEI 31.1	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: custodie a prova di esplosione "d"	EN 50018	1	3-1977
Varianti:V2	11-1981		Modifica 1		7-1979
V3	11-1984		" 2		12-1982
V5	2-1988		" 3		11-1985
CEI 31.7	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza aumentata "e"	EN 50019	1	3-1977
Variante V1	1-1980		Modifica 1		7-1979
V2	11-1981		" 2		9-1983
V3	11-1984		" 3		12-1985
V6	2-1991		" 4		10-1989
V7	10-1991		" 5		8-1990
CEI 31.9	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza intrinseca "i"	EN 50020	1	3-1977
Varianti:V1	11-1981		Modifica 1		7-1979
V2	1-1989		" 2		12-1985
V3	10-1991		" 3-4-5		5-1990
CEI 31.13	6-1989	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a incapsulamento "m"	EN 50028	1	2-1987

segue Allegato 1

Norme CEI		TITOLO	Norme EUROPEE		
Numero	Data		Numero	Ed.ne	Data
CEI 31.10	2-1983	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sistemi elettrici di sicurezza intrinseca,"i"	EN 50039	1	3-1980
CEI 31.12	6-1987	Apparecchiature portatili di spruzzatura elettrostatica	EN 50050	1	1-1986
CEI 31.14	6-1989	Pistole manuali per la spruzzatura elettrostatica di vernici con un limite di energia di 0,24 mj e loro apparati associati	EN 50053-1 (.)	1	2-1987
CEI 31.16	10-1990	Pistole manuali per la spruzzatura elettrostatica di polvere con un limite di energia di 5 mj e loro apparati associati	EN 50053-2 (.)	1	6-1989
CEI 31.17	10-1990	Pistole manuali per la spruzzatura elettrostatica di fiocco con un limite di energia di 0,24 o 5 mj e loro apparati associati.	EN 50053-3 (.)	1	6-1989

(.) Sono applicabili soltanto i paragrafi relativi alla fabbricazione dei materiali previsti nella norma EN 50053, prima, seconda e terza parte.

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - Viale Monza 259 20126 MILANO

94A7491

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROVVEDIMENTO 22 novembre 1994.

Pubblicazione del prezzo della specialità medicinale «Clavulin».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 1162 del 1993 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l., obbligava il CIP a provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla menzionata società — ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1992 — per la specialità medicinale «Clavulin» 12 bustine da 1 g;

Vista la sentenza del medesimo organo giurisdizionale n. 1212 del 23 marzo-1° giugno 1994 che, considerato che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha identificato il CIPE quale organo ad esso subentrante con conseguente obbligo di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di provvedere alla pubblicazione nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla ricorrente per la specialità medicinale in questione, insieme agli elementi identificativi della stessa;

Ritenuto che a tale pubblicazione può provvedersi a cura del direttore generale del servizio preposto, tra l'altro, ai servizi di segreteria del CIPE;

Considerato che il prezzo di seguito indicato non ha autonoma vigenza, ma costituisce soltanto la base di calcolo per il prezzo determinato secondo i criteri di cui alla delibera CIPE del 25 febbraio 1994;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l. per la seguente specialità medicinale:

CLAVULIN:
12 bustine da 1 g;
codice: 026138103;
prezzo: L. 30.450.

Roma, 22 novembre 1994

Il direttore generale: MUNZI BITETTI

94A7555

PROVVEDIMENTO 22 novembre 1994.

Pubblicazione del prezzo della specialità medicinale «Adriblastina soluzione pronta».

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 1311 del 1993 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l., obbligava il CIP a provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla menzionata società — ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.79/1992 — per la specialità medicinale «Adriblastina soluzione pronta» nelle confezioni appresso elencate;

Vista la sentenza del medesimo organo giurisdizionale n. 1399 del 23 marzo-18 luglio 1994 che, considerato che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha identificato il CIPE quale organo ad esso subentrante con conseguente obbligo di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di provvedere alla pubblicazione nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla ricorrente per le specialità medicinali in questione, insieme agli elementi identificativi delle stesse;

Ritenuto che a tale pubblicazione può provvedersi a cura del direttore generale del servizio preposto, tra l'altro, ai servizi di segreteria del CIPE;

Considerato che i prezzi appresso elencati non hanno autonoma vigenza, ma costituiscono soltanto la base di calcolo per i prezzi determinati secondo i criteri di cui alla delibera CIPE del 25 febbraio 1994;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei prezzi proposti dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l. per le seguenti specialità medicinali:

ADRIBLASTINA SOLUZIONE PRONTA:

- da 10 mg;

  codice 022393058;

  prezzo: L. 22.675;

- da 50 mg;

  codice: 022393060;

  L. 98.030.

Roma, 22 novembre 1994

Il direttore generale: MUNZI BITETTI

94A7554

PROVVEDIMENTO 22 novembre 1994.

Pubblicazione del prezzo della specialità medicinale «Initiss».

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 1161 del 1993 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l., obbligava il CIP a provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla menzionata società — ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.79/1992 — per la specialità medicinale «Initiss» 28 cpr da 1 mg;

Vista la sentenza del medesimo organo giurisdizionale n. 1396 del 23 marzo-18 luglio 1994 che, considerato che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha identificato il CIPE quale organo ad esso subentrante con conseguente obbligo di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di provvedere alla pubblicazione nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla ricorrente per la specialità medicinale in questione, insieme agli elementi identificativi della stessa;

Ritenuto che a tale pubblicazione può provvedersi a cura del direttore generale del servizio preposto, tra l'altro, ai servizi di segreteria del CIPE;

Tenuto conto che con nota del 17 novembre 1994 la società interessata ha comunicato alla segreteria del CIPE di essere ancora in attesa, da parte del Ministero della sanità, del decreto di A.I.C.;

Considerato che il prezzo di seguito indicato non ha autonoma vigenza, ma costituisce soltanto la base di calcolo per il prezzo determinato secondo i criteri di cui alla delibera CIPE del 25 febbraio 1994;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l. per la seguente specialità medicinale:

INITISS:

28 cpr da 1 mg;

prezzo: L. 22.300.

Roma, 22 novembre 1994

Il direttore generale: MUNZI BITETTI

94A7557

PROVVEDIMENTO 22 novembre 1994.

Pubblicazione del prezzo della specialità medicinale «Farlutal».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 1818 del 1993 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l., obbligava il CIP a provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla menzionata società — ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.79/1992 — per la specialità medicinale «Farlutal» nelle confezioni appresso elencate;

Vista la sentenza del medesimo organo giurisdizionale n. 1591 del 20 aprile-12 settembre 1994 che, considerato che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha identificato il CIPE quale organo ad esso subentrante con conseguente obbligo di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di provvedere alla pubblicazione nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla ricorrente per le specialità medicinali in questione, insieme agli elementi identificativi delle stesse;

Ritenuto che a tale pubblicazione può provvedersi a cura del direttore generale del servizio preposto, tra l'altro, ai servizi di segreteria del CIPE;

Tenuto conto che con la nota del 17 novembre 1994 la società interessata ha comunicato alla segreteria del CIPE che, per un evidente errore di battitura da parte della cancelleria del tribunale amministrativo regionale, la sentenza summenzionata reca la dicitura «10 cpr 30 mg» anziché «10 cpr 20 mg»;

Considerato che i prezzi appresso elencati non hanno autonoma vigenza, ma costituiscono soltanto la base di calcolo per i prezzi determinati secondo i criteri di cui alla delibera CIPE del 25 febbraio 1994;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei prezzi proposti dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l. per le seguenti specialità medicinali:

FARLUTAL:

- 30 cpr 100 mg;
  codice: 015148113;
  prezzo: L. 47.700.
- 12 cpr 10 mg,
  codice: 015148024;
  prezzo. L. 5.500;
- 10 cpr 20 mg;
  codice: 015148036,
  prezzo: L. 6.950,
- 30 cpr 250 mg,
  codice: 015148101,
  prezzo: L. 109.400
- 30 cpr 500 mg;
  codice: 015148125;
  prezzo: L. 214.500.

FARLUTAL DEPOT I.M:

- 1 flacone 2,5 ml 500 mg;
  codice: 015148087;
  prezzo: L. 13.444.

FARLUTAL I.M.:

- 1 flacone 5 ml 1000 mg;
  codice: 015148099
  prezzo: L. 20.600

Roma, 22 novembre 1994

Il direttore generale: MUNZI BITETTI

94A7556

PROVVEDIMENTO 22 novembre 1994.

Pubblicazione del prezzo della specialità medicinale «Minidiab».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 1512 del 1993 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l., obbligava il CIP a provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla menzionata società — ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.79/1992 — per la specialità medicinale «Minidiab» 30 cpr da 5 mg;

Vista la sentenza del medesimo organo giurisdizionale n. 1211 del 23 marzo-1° giugno 1994 che, considerato che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha identificato il CIPE quale organo ad esso subentrante con conseguente obbligo di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di provvedere alla pubblicazione nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla ricorrente per la specialità medicinale in questione, insieme agli elementi identificativi della stessa;

Ritenuto che a tale pubblicazione può provvedersi a cura del direttore generale del servizio preposto, tra l'altro, ai servizi di segreteria del CIPE;

Considerato che il prezzo di seguito indicato non ha autonoma vigenza, ma costituisce soltanto la base di calcolo per il prezzo determinato secondo i criteri di cui alla delibera CIPE del 25 febbraio 1994;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l. per la seguente specialità medicinale:

MINIDIAB:
30 cpr da 5 mg;
codice: 022410017;
prezzo: L. 10.900.

Roma, 22 novembre 1994

Il direttore generale: MUNZI BITETTI

94A7558

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1990;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio di corso di laurea in matematica e dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 17 luglio 1993;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 22 luglio 1993;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1994;

Viste le delibere del consiglio del corso di laurea in matematica e del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 20 aprile 1994, che adeguano la proposta di modifica di statuto alle osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 28 aprile 1994 e 26-28 aprile 1994;

Visto il decreto rettorale n. 602 del 2 maggio 1994;

Viste le proposte di integrazione al decreto rettorale n. 602 del 2 maggio 1994 approvate dal consiglio di corso di laurea in matematica e dal consiglio della facoltà di scienze nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 16 giugno 1994 e in data 22 giugno 1994;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 30 giugno 1994 e in data 28-30 giugno 1994;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 27 ottobre 1994;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 ottobre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso relativamente alle norme che disciplinano il corso di laurea in matematica:

«Gli articoli 33 e 34 dello statuto sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 33. — Il corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo e di base — ed in successivi tre indirizzi — generale, applicativo e didattico — di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno) e non è consentita l'articolazione in moduli ridotti. I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo e tre al quarto anno) o negli equivalenti moduli ridotti.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali attiva di anno in anno, con disposizione valida fino a nuova delibera, uno o più tra gli indirizzi sopra indicati, in relazione alla effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché alle attrezzature ed al numero degli studenti iscritti al corso di laurea, con le modalità previste dalla vigente normativa.

BIENNIO DI BASE

Sono insegnamenti obbligatori:

1° Anno:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) algebra;

4) fisica generale I.

2° Anno:

1) analisi matematica II;

2) geometria II;

3) meccanica razionale;

4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di "analisi matematica", "geometria" e "fisica generale" non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami tra cui analisi matematica I, geometria I.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea, e preferibilmente entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio d'indirizzo ed i corsi opzionali scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

BIENNIO DI INDIRIZZO

La facoltà, per favorire un più efficace approfondimento da parte degli studenti dei contenuti culturali dei diversi settori disciplinari e per fornire una preparazione più completa nei diversi indirizzi di laurea, dispone che tutti gli insegnamenti del secondo biennio siano divisi in due moduli ridotti di eguale estensione e durata. Il consiglio di corso di laurea in matematica propone ogni anno quali moduli ridotti attivare di ogni insegnamento; la proposta resta valida fino a nuova delibera.

Per ogni modulo ridotto sarà previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea in matematica ed il consiglio della facoltà di scienze cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Nei piani di studio degli studenti potranno essere inclusi singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea, due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi unversitarie o ad altri corsi di laurea.

In ogni indirizzo vengono indicati i corsi e i moduli obbligatori, i corsi o moduli caratterizzanti l'indirizzo (da scegliere in gruppi elencati) e il numero di moduli di insegnamenti opzionali, la cui scelta dovrà essere operata dallo studente tra i corsi attivati compresi nell'apposito elenco predisposto dalla facoltà ed inserito nel presente statuto, oppure tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della facoltà di scienze o di altre facoltà, purché coerenti con il piano di studi.

Sono fissate le seguenti propedeuticità degli insegnamenti e degli esami:

analisi matematica I prima di analisi matematica II; geometria I prima di geometria II; fisica generale I prima di fisica generale II; analisi matematica I prima di fisica generale II; analisi matematica I, geometria I, fisica generale I prima di meccanica razionale; geometria I, analisi matematica II prima di istituzioni di analisi superiore; algebra prima di geometria II; geometria II, analisi matematica II prima di istituzioni di geometria superiore; analisi matematica II, geometria II, meccanica razionale prima di istituzioni di fisica matematica; algebra, geometria I, analisi matematica II prima di calcolo numerico o analisi numerica.

Altre propedeuticità o equivalenze tra insegnamenti saranno fissate dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea in matematica di anno in anno e continueranno a valere per gli anni successivi salvo nuova delibera.

INDIRIZZO GENERALE

Sono obbligatori entrambi i moduli degli insegnamenti di:

1) istituzioni di geometria superiore;

2) istituzioni di analisi superiore;

3) istituzioni di fisica matematica.

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati, l'equivalente di due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Algebra superiore:
geometria superiore.

B) Analisi superiore.

C) Analisi numerica:
calcolo delle probabilità;
fisica matematica.

Un corso annuale o due moduli ridotti a scelta tra gli insegnamenti attivati.

INDIRIZZO DIDATTICO

Sono insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di geometria superiore, 1° e 2° modulo;

2) istituzioni di analisi superiore, 1° e 2° modulo;

3) istituzioni di fisica matematica, 1° modulo;

4) laboratorio di informatica, 1° modulo.

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati, l'equivalente di due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti due gruppi:

D) Logica matematica 1° modulo, 2° modulo:
matematiche complementari 1° modulo, 2° modulo;
didattica della matematica 1° modulo, 2° modulo;
algebra superiore 1° modulo, 2° modulo;
storia delle matematiche 1° modulo, 2° modulo.

E) Calcolo delle probabilità 1° modulo, 2° modulo:
calcolo numerico 1° modulo, 2° modulo;
ricerca operativa 1° modulo, 2° modulo;
istituzioni di fisica matematica 2° modulo;
laboratorio di informatica 2° modulo.

Due corsi annuali o quattro moduli ridotti a scelta tra gli insegnamenti attivati.

INDIRIZZO APPLICATIVO

Sono insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di geometria superiore, 1° modulo;

2) istituzioni di analisi superiore, 1° e 2° modulo;

3) istituzioni di fisica matematica, 1° e 2° modulo;

4) laboratorio di informatica, 1° modulo;

5) calcolo numerico 1° e 2° modulo;

6) calcolo delle probabilità 1° modulo;

7) ricerca operativa 1° modulo.

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati, l'equivalente di due moduli ridotti nel gruppo:

F) Analisi numerica 1° modulo:

calcolo delle probabilità 2° modulo;

ricerca operativa 2° modulo;

laboratorio di informatica 2° modulo;

analisi numerica 2° modulo;

logica matematica 1° modulo, 2° modulo;

fisica matematica 1° modulo, 2° modulo.

Un corso annuale o due moduli ridotti a scelta tra gli insegnamenti attivati.

I corsi di preparazione di esperienze didattiche, di laboratorio di informatica e di didattica della matematica sono accompagnati da esercitazioni o da laboratorio che ne costituiscono parte integrante.

Il consiglio di corso di laurea in matematica potrà disporre che altri insegnamenti del secondo biennio siano accompagnati da esercitazioni che ne costituiscano parte integrante.

L'esame di laurea comprenderà, secondo modalità che potranno essere specificate dal consiglio di facoltà, la discussione di una dissertazione scritta, nonché di una tesina orale su un argomento istituzionale non affine a quello della tesi.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

La facoltà di scienze, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dal presente statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

Art. 34. — Elenco degli insegnamenti opzionali non già presenti nei gruppi *A), B), C), D), E), F)*:

algebra commutativa;

algebra computazionale;

algoritmi e strutture dati;

analisi armonica;

analisi convessa;

analisi funzionale;

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;

basi di dati e sistemi informativi;

calcolo numerico e programmazione;

equazioni differenziali;

equazioni differenziali della fisica matematica;

fisica matematica;

fisica numerica;

fondamenti dell'informatica;

fondamenti della matematica;

istituzioni di algebra superiore;

informatica teorica;

intelligenza artificiale;

geometria algebrica;

geometria combinatoria;

geometria differenziale;

laboratorio di programmazione e calcolo;

linguaggi di programmazione;

matematica applicata;

matematica computazionale;

matematica discreta;

meccanica superiore;

metodi computazionali della fisica;

metodi e modelli matematici per le applicazioni;

metodi geometrici della fisica matematica;

metodi per la rappresentazione della conoscenza;

metodi per il ragionamento automatico;

metodi probabilistici della fisica;

ottimizzazione;

preparazione di esperienze didattiche;

processi stocastici;

programmazione matematica;

reti neurali;

statistica matematica;

sistemi di elaborazione dell'informazione;

sistemi dinamici;

tecniche di simulazione;

teoria algebrica dei numeri;

teoria degli insiemi;

teoria dei gruppi;

teoria dei modelli;

teoria dei numeri;
teoria della ricorsività;
teoria delle funzioni;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 31 ottobre 1994

Il rettore: GIANNELLA

94A7495

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1994

Criteri direttivi ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasferimento alle regioni degli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292.

LA CONFERENZA PERMANENTE

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito tra l'altro che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti, *ex lege* 14 marzo 1968, n. 292, finanziati con gli stanziamenti del cap. n. 8701 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti di tale capitolo confluiscono dall'anzidetta data, previa riduzione del 15%, nel cap. n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio: «Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo», di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il citato art. 12, comma 3, che ha attribuito a questa Conferenza la competenza ad indicare criteri direttivi per l'esercizio delle trasferite competenze e per il riparto degli stanziamenti, fermi restando gli obiettivi stabiliti dalla suddetta legge n. 292/1968, nonché la competenza a verificare periodicamente l'attuazione degli obiettivi stessi;

Visto il ripetuto art. 12, comma 3, che ha previsto, altresì, che questa Conferenza, in caso di mancato perseguimento degli obiettivi in parola, promuova intese correttive con le regioni e le province autonome interessate, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate;

Rilevato che, a norma del citato art. 12, comma 1, il Ministero del tesoro, con la III nota di variazione recepita nella legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, ha trasferito sul capitolo n. 7081 dal cap. n. 8701, quale competenza dell'anno 1994, la somma di L. 93.500.000.000;

Rilevato, altresì, che nel bilancio dello Stato sono attualmente accantonati, sul cap. n. 8701, residui di stanziamento dell'anno 1992 per L. 11.250.886.919 e dell'anno 1993 per L. 41.000.000.000, che confluiranno nel cap. n. 7081 dell'anno 1994 previa riduzione del 15%;

Considerato che, per l'anno 1995, è prevista una iscrizione nel bilancio dello Stato, al medesimo titolo, sul cap. n. 7081 della somma di L. 98.175.000.000;

Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni e delle province autonome delle trasferite competenze e tenuto conto dei nuovi compiti di verifica attribuiti a questa Conferenza;

Indica i seguenti criteri direttivi:

1) A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi *ex lege* n. 292/1968 relativi agli immobili non statali interessanti il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti sono di competenza regionale.

2) Per il finanziamento degli anzidetti interventi sono destinate alle regioni ed alle province autonome le seguenti somme: L. 9.563.253.881 per l'anno finanziario 1992, L. 34.850.000.000 per l'anno finanziario 1993, L. 93.500.000.000 per l'anno finanziario 1994 e L. 98.175.000.000 per l'anno finanziario 1995. Il Ministero del bilancio provvederà ad impegnare nel corrente anno finanziario 1994 le somme relative agli anni 1992, 1993 e 1994 e, all'inizio dell'anno 1995, quella realativa a tale esercizio.

3) Le somme in parola sono ripartite fra le regioni e le province autonome in base ai seguenti criteri:

70% della somma in ragione dell'estensione superficiale del territorio dell'ente, nonché della popolazione residente desunta dall'ultimo censimento ISTAT;

30% restante in relazione a parametri settoriali indicativi dell'offerta di beni culturali nei territori regionali (numero dei musei, numero dei beni architettonici e complessi urbani, numero delle abitazioni costruite prima del 1919).

Gli indici di calcolo secondo i suddetti criteri sono riportati nella allegata tabella *A*.

La somma di L. 93.500.000.000, relativa all'anno 1994, è ripartita fra le regioni e le province autonome previa riduzione dell'importo di L. 1.500.000.000 che è assegnato, a fini perequativi, diviso in parti uguali, alle regioni Basilicata e Molise.

Le somme di spettanza di ciascuna regione e provincia autonoma, determinate sulla base di tali indici, sono indicate nelle tabelle allegate da *B* ad *E*.

4) Le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno, approvano il programma degli interventi da effettuare, tenuto conto dell'esigenza prioritaria di conservazione del patrimonio storico-artistico e delle disponibilità annue trasferite.

Le regioni e le province autonome assumono nei propri programmi interventi programmati dai provveditorati regionali alle opere pubbliche per gli anni 1992-93, che risultino già appaltati od in corso di esecuzione; sono tenute al finanziamento delle opere fino al limite massimo dello stanziamento statale ad esse trasferito a tale titolo, previa riduzione del 15%, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 537/1993.

Fino all'emanazione di specifica disciplina regionale, valgono in materia le disposizioni recate dalla legge n. 292/1968 e da successivi provvedimenti modificativi o sostitutivi, intendendosi in ogni caso le espressioni «Ministero» e «soprintendente» sostituite con l'espressione «regioni o province autonome».

I programmi di cui sopra sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero per i beni culturali ed ambientali, nonché entro il successivo 31 marzo alla Segreteria di questa Conferenza con apposita relazione del presidente della giunta.

Entro il successivo 30 aprile la medesima Segreteria trasmette copia dei programmi ricevuti al Ministero del bilancio, per la erogazione alle regioni ed alle province autonome interessate di un primo acconto pari al 40% della spesa annua preventivata per la realizzazione di ciascun programma.

5) Trascorso il termine del 31 marzo, di cui al precedente punto 4), nell'ipotesi che le regioni o le province autonome non abbiano trasmesso programmi di interventi relativi al patrimonio storico ed artistico, questa Conferenza attiva le procedure di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993.

6) Nel corso dell'esecuzione di ogni singolo programma, la regione o la provincia autonoma interessata — al raggiungimento di una spesa pari al 20% della spesa annua inizialmente preventivata per l'attuazione del programma stesso — trasmette alla Segreteria di questa Conferenza una certificazione del presidente della giunta in ordine alle opere realizzate in coerenza con gli obiettivi di legge ed alla spesa effettuata.

Sulla scorta di tale documento questa Conferenza procede alla verifica del conseguimento degli anzidetti obiettivi.

Effettuata la verifica, la suddetta Segreteria ne da immediata comunicazione al Ministero del bilancio per l'erogazione alla regione o alla provincia autonoma di un secondo acconto pari al 40% della spesa annua inizialmente preventivata per l'attuazione del programma.

Lo stesso procedimento è seguito, ad avvenuta realizzazione del programma, per la erogazione del saldo finale, corrispondente al residuo 20% della spesa annua preventivata.

Eventuali modifiche ai programmi già trasmessi devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria di questa Conferenza ai fini della proporzionale riduzione — nell'ipotesi di una diminuzione della spesa annua preventivata — delle erogazioni da effettuarsi dal Ministero del bilancio a titolo di acconto o saldo.

Nell'ipotesi di una variazione in più di detta spesa annua, le erogazioni in parola sono aumentate in proporzione fino alla concorrenza, al limite, della quota annua di spettanza della regione o della provincia autonoma, di cui al precedente punto 3).

7) Questa Conferenza attiva le procedure, di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge n. 537/1993, nell'ipotesi che:

non sia riscontrato, previamente all'erogazione degli acconti o del saldo, il progressivo conseguimento degli obiettivi di legge nell'attuazione del programma;

la somma relativa al primo acconto non sia spesa, in attuazione del programma, entro due anni dalla sua erogazione.

8) I presenti criteri direttivi sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le rispettive norme di attuazione.

9) I presenti criteri direttivi saranno armonizzati in sede di attuazione complessiva dell'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, al fine di assicurare una regolamentazione organica della materia.

10) Relativamente all'anno 1994, tutti i termini previsti dal presente atto sono prorogati di nove mesi.

Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà tempestivamente alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio le istanze di intervento giacenti, in ordine alle quali non sia stato ancora assunto formale impegno di spesa registrato, nonché quelle che ad esso perverranno successivamente alla data del presente atto.

Roma, 13 ottobre 1994

Il Presidente: URBANI

Il segretario: CARPANI

TABELLA *A*

INDICI % PER IL CALCOLO DELLE QUOTE DA TRASFERIRE

REGIONI	% media pop. sup.	% musei	% abitaz antec '19	% beni archit.	% media b. cult.
Valle d'Aosta	0,64	1,46	0,33	0,55	0,78
Piemonte	8,17	8,11	12,63	4,65	8,46
Lombardia	11,82	10,65	14,53	9,21	11,46
Friuli-Venezia Giulia	2,39	3,00	2,55	2,30	2,62
Trentino-Alto Adige	3,03	2,51	2,15	2,88	2,51
Veneto	6,89	6,69	6,44	10,12	7,75
Liguria	2,50	4,48	5,26	3,14	4,29
Emilia-Romagna	7,17	10,84	6,38	7,73	8,32
Toscana	6,98	11,17	8,79	12,76	10,91
Marche	2,86	6,25	2,77	5,56	4,86
Umbria	2,12	3,77	1,74	4,81	3,44
Lazio	7,28	8,60	5,17	10,27	8,01
Abruzzo	2,87	2,21	2,43	2,85	2,50
Molise	1,03	0,55	1,01	0,33	0,63
Campania	7,09	4,56	8,33	5,97	6,29
Puglia	6,63	4,04	6,02	4,48	4,85
Basilicata	2,20	0,68	1,26	1,15	1,03
Calabria	4,32	1,77	3,48	1,47	2,24
Sicilia	8,60	5,22	7,22	7,69	6,71
Sardegna	5,41	3,44	1,51	2,08	2,34
Totali . . .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABELLA *B*

ANNO 1992
(importi in lire)

REGIONI	30% (Beni cult.)	70% (Sup pop.)	Totale 1992
Valle d'Aosta	22.378.015	42.843.378	65.221.393
Piemonte	242.715.384	546.922.489	789.637.873
Lombardia	328.784.668	791 263 627	1.120.048.295
Friuli-Venezia Giulia	75.167.176	159.993.238	235.160.414
Trentino Alto Adige	72.011.301	202.836.614	274 847 915*
Veneto	222.345.652	461.235.732	683 581 384
Liguria	123.079.077	167.356.943	290.436.020
Emilia-Romagna	238.698.817	479.979.712	718.678.529
Toscana	313.005.299	467.260.585	780.265.884
Marche	139.432.242	191.456.342	330 888.584
Umbria	98.692.780	141.918.688	240.611.468
Lazio	229.804.990	487.343.418	717.148.408
Abruzzo	71.724.405	192.125.770	263.850.175
Molise	18.074.550	68.951.060	87.025.610
Campania	180.458.600	474.624.290	655.082.890
Puglia	139.145.345	443.830.613	582.975.958
Basilicata	29.550.455	147.274.110	176.824.565
Calabria	64.265.067	289.192.798	353.457.865
Sicilia	192 508.300	575.707 884	768.216.184
Sardegna	67.134 043	362.160.424	429.294.467
Totali . . .	2.868 976 166	6.694.277.715	9.563.253 881

* Somma così ripartita tra le province autonome di:

Bolzano (53%) . . . . L. 145.669.395
Trento (47%) . . . . L. 129.178.520

TABELLA C

ANNO 1993
(importi in lire)

REGIONI	30% (Beni cult.)	70% (Sup. pop.)	Totale 1993 (arrotondato)
Valle d'Aosta	81.549.000	156.128.000	238.000.000
Piemonte	884.493.000	1.993.071.500	2.878.000.000
Lombardia	1.198.143.000	2.883.489.000	4.082.000.000
Friuli-Venezia Giulia	273.921.000	583.040.500	857.000.000
Trentino-Alto Adige	262.420.500	739.168.500	1.002.000.000*
Veneto	810.262.500	1.680.815.500	2.491.000.000
Liguria	448.519.500	609.875.000	1.058.000.000
Emilia-Romagna	869.856.000	1.749.121.500	2.619.000.000
Toscana	1.140.640.500	1.702.771.000	2.843.000.000
Marche	508.113.000	697.697.000	1.206.000.000
Umbria	359.652.000	517.174.000	877.000.000
Lazio	837.445.500	1.775.956.000	2.613.000.000
Abruzzo	261.375.000	700.136.500	961.000.000
Molise	65.866.500	251.268.500	317.000.000
Campania	657.619.500	1.729.605.500	2.387.000.000
Puglia	507.067.500	1.617.388.500	2.125.000.000
Basilicata	107.686.500	536.690.000	644.000.000
Calabria	234.192.000	1.053.864.000	1.288.000.000
Sicilia	701.530.500	2.097.970.000	2.800.000.000
Sardegna	244.647.000	1.319.769.500	1.564.000.000
Totali ...	10.455.000.000	24.395.000.000	34.850.000.000

* Somma così ripartita tra le province autonome di:

Bolzano (53%) .... L. 531.000.000
Trento (47%) .... L. 471.000.000

TABELLA D

ANNO 1994
(importi in lire)

REGIONI	30% (Beni cult.)	70% (Sup. pop.)	Totale 1994 (arrotondato)
Valle d'Aosta	215.280.000	412.160.000	628.000.000
Piemonte	2.334.960.000	5.261.480.000	7.597.000.000
Lombardia	3.162.960.000	7.612.080.000	10.775.000.000
Friuli-Venezia Giulia	723.120.000	1.539.160.000	2.262.000.000
Trentino-Alto Adige	692.760.000	1.951.320.000	2.644.000.000*
Veneto	2.139.000.000	4.437.160.000	6.576.000.000
Liguria	1.184.040.000	1.610.000.000	2.794.000.000
Emilia-Romagna	2.296.320.000	4.617.480.000	6.914.000.000
Toscana	3.011.160.000	4.495.120.000	7.506.000.000
Marche	1.341.360.000	1.841.840.000	3.183.000.000
Umbria	949.440.000	1.365.280.000	2.315.000.000
Lazio	2.210.760.000	4:688.320.000	6.899.000.000
Abruzzo	690.000.000	1.848.280.000	2.538.000.000

REGIONI	30% (Beni cult.)	70% (Sup. pop.)	Totale 1994 (arrotondato)
Molise	173.880.000	663.320.000	837.000.000**
Campania	1.736.040.000	4.565.960.000	6.302.000.000
Puglia	1.338.600.000	4.269.720.000	5.608.000.000
Basilicata	284.280.000	1.416.800.000	1.701.000.000***
Calabria	618.240.000	2.782.080.000	3.400.000.000
Sicilia	1.851.960.000	5.538.400.000	7.391.000.000
Sardegna	645.840.000	3.484.040.000	4.130.000.000
Totali . . .	27.600.000.000	64.400.000.000	92.000.000.000

* Somma così ripartita tra le province autonome di:

Bolzano (53%) . . . L. 1.401.000.000

Trento (47%) . . . L. 1.243.000.000

** Molise: L. 837.000.000 + L. 750.000.000 = L. 1.587.000.000

*** Basilicata: L. 1.701.000.000 + L. 750.000.000 = L. 2.451.000.000

TABELLA *E*

ANNO 1995
(importi in lire)

REGIONI	30% (Beni cult.)	70% (Sup. pop.)	Totale 1995 (arrotondato)
Valle d'Aosta	229.729.500	439.824.000	670.000.000
Piemonte	2.491.681.500	5.614.628.250	8.106.000.000
Lombardia	3.375.256.500	8.122.999.500	11.498.000.000
Friuli-Venezia Giulia	771.655.500	1.642.467.750	2.414.000.000
Trentino-Alto Adige	739.257.750	2.082.291.750	2.821.000.000*
Veneto	2.282.568.750	4.734.980.250	7.018.000.000
Liguria	1.263.512.250	1.718.062.500	2.982.000.000
Emilia-Romagna	2.450.448.000	4.927.403.250	7.378.000.000
Toscana	3.213.267.750	4.796.830.500	8.010.000.000
Marche	1.431.391.500	1.965.463.500	3.397.000.000
Umbria	1.013.166.000	1.456.917.000	2.470.000.000
Lazio	2.359.145.250	5.002.998.000	7.362.000.000
Abruzzo	736.312.500	1.972.335.750	2.709.000.000
Molise	185.550.750	707.841.750	893.000.000
Campania	1.852.562.250	4.872.425.250	6.725.000.000
Puglia	1.428.446.250	4.556.301.750	5.985.000.000
Basilicata	303.360.750	1.511.895.000	1.815.000.000
Calabria	659.736.000	2.968.812.000	3.629.000.000
Sicilia	1.976.262.750	5.910.135.000	7.886.000.000
Sardegna	689.188.500	3.717.887.250	4.407.000.000
Totali . . .	29.452.500.000	68.722.500.000	98.175.000.000

* Somma così ripartita tra le province autonome di:

Bolzano (53%) . . . L. 1.495.000.000

Trento (47%) . . . L. 1.326.000.000

94A7493

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 15 ottobre 1994, n. 21.

Modalità applicative del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione delle direttive n. 81/851CEE, n. 81/852CEE, n. 87/20CEE e n. 90/676 CEE relative ai medicinali veterinari.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale

Al presidente della giunta provinciale di Bolzano

Al presidente della giunta provinciale di Trento

Alla Federazione nazionale ordine dei medici veterinari

Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani

Alla Vetindustria

Alla Confapi

All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico

All'AISA

Alla Federchimica - Assosalute Assobiomedica

All'ASSALZOO

All'A D F. - Associazione distributori farmaceutici

All'A.I.A - Associazione italiana allevatori

All'AS.CO.FAR.VE - Associazione nazionale grossisti farmaci veterinari

Alla SCIVAC

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Sicilia

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità

Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche

Alla Federfarma

PREMESSA.

Il Ministro della sanità ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutti gli interessati su alcune modalità di svolgimento dell'attività di distribuzione del farmaco veterinario, al fine di consentire un espletamento di tale attività conforme alle previsioni del decreto legislativo n. 119/1992 ed evitare abusi e violazioni della normativa citata.

In riferimento al capo VII - Distribuzione di medicinali veterinari, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si comunica quanto segue.

Nelle ipotesi di vendita diretta ai sensi dell'art. 32, comma 2, si chiarisce che il magazzino in cui si esercita il commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, deve assicurare un orario minimo di apertura di otto ore giornaliere, oppure di 40 settimanali ripartite nei sei giorni lavorativi secondo un preciso orario notificati ai competenti organi di controllo.

La vendita dei prodotti indicati specificatamente al comma 2 dell'articolo in questione, deve avvenire sotto la responsabilità ed il controllo di un farmacista abilitato all'esercizio della professione, la cui presenza dev'essere assicurata per l'intero orario di apertura del magazzino e che è, in generale, soggetto ai medesimi obblighi cui sono tenuti i farmacisti che operano nelle farmacie.

Nelle ipotesi in cui i soggetti indicati all'art. 32, comma 2, operino attraverso sedi periferiche o secondarie (filiali) autorizzate, di magazzini principali, devono garantire la presenza continuativa del farmacista responsabile durante l'orario di apertura.

Tali magazzini periferici o secondari possono rimanere aperti anche solo per un numero limitato di ore, purché non inferiore a quattro.

I titolari dei magazzini in questione sono tenuti a notificare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio ed al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, gli orari di apertura previsti per la consegna dei prodotti di cui all'art. 32, comma 2.

Si sottolinea, inoltre, che la vendita dei medicinali veterinari nei casi indicati in precedenza dev'essere effettuata esclusivamente attraverso emissione di regolare fattura commerciale.

Il Ministro: COSTA

94A7497

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 30 settembre 1994

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		340.473.836.713		
Gestione di bilancio	Entrate finali	347.057.788.223.308		— 92.107.152 389.251
	Spese finali		439.164.940.612.559	
	Rimborso di prestiti		93.598 821 365.116	
	Accensione di prestiti	199.870.508.639.385		
	TOTALE . . .	546 928.296.862 693	532.763.761.977.675	14.164.534.885 018
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.670.709.440.781.897	2.622.972.012.607.656	47 737 428.174.241
	Crediti di tesoreria (a)	1.048.031.650.870.496	1.110.026.297.565.482	— 61.994.646.694 986
	TOTALE . . .	3.718.741.091.652.393	3.732.998.310.173.138	— 14.257 218.520 753
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	4.266.009.862.351.799	4.265.762.072.150.813	
Fondo di cassa al 30 settembre 1994			247.790.200.986	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	4.266 009.862.351.799	4.266.009.862.351 799	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1993	Al 30 settembre 1994	VARIAZIONI (+ miglioramento peggioramento)
Fondo di cassa	340.473.836.713	247.790.200.986	— 92.683 635.727
Crediti di tesoreria	396.090.185.360.466	458.084.832.055.452	61.994.646 694.986
TOTALE . . .	396.430.659.197.179	458.332.622.256.438	61.901.963 059.259
Debiti di tesoreria	940.809.229.778 489	988.546.657.952.730	47.737 428 174 241
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 544.378.570.581.310	— 530.214.035 696.292	14.164 534 885 018

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»
Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 settembre 1994 L. 1 801 452

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1994

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	308.154.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	31.675.828.482.432 *				
ENTRATE CORRENTI	339.829.828.482.432 *	TITOLO I — Spese correnti	397.775.948.905.458	Risparmio pubblico	— 57.946.120.423 026 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	7.227.959.740.876 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	41.388.991.707.101		
ENTRATE FINALI	347.057.788.223.308	SPESE FINALI	439.164.940.612.559	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 92.107.152 389.251
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	93.598.821.365.116		
ENTRATE FINALI	347.057.788.223.308	SPESE COMPLESSIVE	532.763.761.977.675	Ricorso al mercato	— 185.705.973.754.367
TITOLO IV — Accensione di prestiti	199.870.508.639.385				
ENTRATE COMPLESSIVE	546.928.296.862.693	SPESE COMPLESSIVE	532.763.761.977.675	Saldo di esecuzione del bilancio	14.164.534.885 018

* Dati provvisori.

94A7521

BANCA D'ITALIA

Situazione al

	ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO							
I	In cassa . . . L.			2.672.020.876.379			
II	In deposito all'estero . . . »			26.421.673.153.085	29.093.694.029.464		
CREDITI IN ORO . . . L.					10.027.502.037.444		
CASSA . . . »					5.660.671.625		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I	Risconto di portafoglio:						
	ordinario . . . L.		294.270.441.833				
	ammassi . . . »			294.270.441.833			
II	Anticipazioni:						
	in conto corrente . . . L.		1.869.210.888.805				
	a scadenza fissa . . . »						
	di cui al D.M. tesoro 27-9-1974 . . . »			1.869.210.888.805			
III	Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				2.163.481.330.638		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.							
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I	ECU . . . L.			6.940.316.251.658			
II	Altre attività:						
	biglietti e divise . . . L.		3.406.974.616				
	corrispondenti in conto corrente . . . »		2.612.857.708.235				
	depositi vincolati . . . »		245.797.145.325				
	diverse . . . »		9.114.203.479.191	11.976.265.307.367	18.916.581.559.025		
CREDITI IN DOLLARI . . . L.					7.314.315.097.793		
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »							
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I	Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			25.210.031.470.495			
II	Conti speciali . . . »			7.286.723.277.888	32.496.754.748.383		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . L.					76.231.820.636.519		
TITOLI DI PROPRIETÀ							
I	Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
	di mercato in libera disponibilità . . . L.		147.901.181.174.534				
	ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »						
	per investimento delle riserve statutarie . . . »		4.600.284.530.931				
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		3.248.433.619.358	155.749.899.324.823			
II	Titoli di società ed enti:						
	per investimento delle riserve statutarie . . . L		130.602.011.306				
	per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		561.212.573.553	691.814.584.859			
III	Azioni e partecipazioni:						
	di società ed enti controllati:						
	a) per investimento delle riserve statutarie . L.	301.256.572					
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	193.610.539.792	193.911.796.364				
	di società ed enti collegati:						
	a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.172.937.685					
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	5.723.750.933	30.896.688.618				
	di altre società ed enti:						
	a) per investimento delle riserve statutarie . L.	544.437.555.873					
	b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	683.409.684.059	1.227.847.239.932	1.452.655.724.914	157.894.369.634.596		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.					500.000.000.000		
IMMOBILI							
I	Ad uso degli uffici . . . L.			3.471.632.983.489			
II	Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			579.441.229.514	4.051.074.213.003		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.					14.749.405.589		
MOBILI E IMPIANTI							
I	Mobili . . . L.			152.887.473.365			
II	Impianti . . . »			304.074.404.698			
III	Monete e collezioni . . . »			944.093.038	457.905.971.101		
PARTITE VARIE							
I	Biglietti banca in fabbricazione . . . L.						
II	Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:						
	completati . . . L.		105.752.308.529				
	in allestimento . . . »			105.752.308.529			
III	Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			24.813.108.587			
IV	Debitori diversi:						
	poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) . . . L.		2.893.856.834.669				
	altri debitori . . . »		3.111.807.683.829	6.005.664.518.498			
V	Altre . . . L.			4.557.074.145.492	10.693.304.081.106		
RATEI . . . L.					6.071.752.844.739		
RISCONTI . . . »							
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »					8.844.713.262.735		
	L.				364.777.679.523.760		
CONTI D'ORDINI							
I	Titoli ed altri valori:						
	a garanzia . . . L.		2.564.367.780.463				
	altri . . . »		2.125.684.293.730.353	2.128.248.661.510.816			
II	Depositari di titoli e valori:						
	interni . . . L.		664.739.015.872				
	esteri . . . »		18.381.808.315.305	19.046.547.331.177			
III	Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			204.952.620.537			
IV	Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
	titoli . . . L.		44.554.132.216.296				
	corrispondenti interni . . . »						
	corrispondenti esteri . . . »		40.464.947.947.124	85.019.080.163.420			
V	Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
	titoli . . . L.		770.521.567.558				
	valute e lire . . . »		29.781.856.451.009	30.552.378.018.567			
VI	Ordini in corso:						
	acquisti di valute . . . L.		243.068.800.000				
	lire a fronte vendite di valute . . . »		408.999.999.998				
	acquisti di titoli . . . »		695.835.823.417				
	lire a fronte vendite di titoli . . . »		274.588.433.209	1.622.493.056.624	2.264.694.112.701.141		
	TOTALE . . . L.				2.629.471.792.224.901		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore FAZIO

94A7522

30 settembre 1994

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			92.520.137.185.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			1.002.330.664.138		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I Ordini di trasferimento	L.		—			
II Altri	»		52.370.180	52.370.180		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		94.492.634.466.642			
II Di altri enti	»		90.843.389.796	94.583.477.856.438		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		—			
II A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		206.787.692			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»		—			
IV Società costituende	»		546.310.891			
V Altri	»		27.881.938.336	28.635.036.919		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			528.570.566.780		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			210.964.098		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			7.286.723.277.888		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera	L.		568.617.073.384			
II Conti dell'estero in lire	»		332.095.842.347			
III Altre	»		—	900.712.915.731		
DEBITI IN ECU	L.			17.341.817.135.337		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»			—		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»			56.788.068.498.545		
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			273.679.641.082		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		35.359.202.906.859			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»		3.170.059.865.788			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. *c)* T.U.I.R.	»		2.332.587.126.136			
VI Oscillazione titoli	»		7.322.814.246.990			
VII Copertura perdite eventuali	»		2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»		969.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»		2.343.801.851.969			
X Rinnovamento impianti	»		891.250.000.000			
XI Imposte	»		3.566.659.465.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		5.458.207.900.630			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.788.268.838			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		1.420.938.068	65.656.205.459.907		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			855.396.958.852		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			127.698.876.515		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			197.056.573.592		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			27.471.760.070		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			42.706.006.106		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			12.310.476.959		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi	L.		66.856.275.734			
II Altre	»		3.237.629.830.907	3.304.486.106.641		
RATEI	L.			278.715.359.382		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			2.720.554.268.434		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			2.928.748.193.908		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»			32.766.651.690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			14.755.875.844.322		
	L.			364.777.679.523.760		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.		2.128.248.661.510.816			
II Titoli e valori presso terzi	»		19.046.547.331.177			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		204.952.620.537			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
titoli	L.	44.554.132.216.296				
valute e lire	»	40.464.947.947.124	85.019.080.163.420			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
titoli	L.	770.521.567.558				
corrispondenti interni	»	—				
corrispondenti esteri	»	29.781.856.451.009	30.552.378.018.567			
VI Ordini in corso:						
lire a fronte acquisti di valute	L.	243.068.800.000				
vendite di valute	»	408.999.999.998				
lire a fronte acquisti di titoli	»	695.835.823.417				
vendite di titoli	»	274.588.433.209	1.622.493.056.624	2.264.694.112.701.141		
TOTALE	L.			2.629.471.792.224.901		

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 novembre 1994

Dollaro USA	1619,51
ECU	1971,59
Marco tedesco	1034,50
Franco francese	301,25
Lira sterlina	2529,35
Fiorino olandese	923,27
Franco belga	50,276
Peseta spagnola	12,383
Corona danese	264,15
Lira irlandese	2492,26
Dracma greca	6,715
Escudo portoghese	10,122
Dollaro canadese	1177,83
Yen giapponese	16,395
Franco svizzero	1220,43
Scellino austriaco	146,96
Corona norvegese	236,79
Corona svedese	216,36
Marco finlandese	335,23
Dollaro australiano	1234,07

94A7602

MINISTERO DELL'INTERNO

133° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94 e 219/94, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **8891** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C/94 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARE» MOD. ROYAL
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZAZIONE DELLO SCATTO)
Stato o Stati da cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARE FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8892** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. HUNTSMAN (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L. R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 153
Lunghezza dell'arma: MM. 269
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8893** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11179/C/91 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TOP GUN» MOD. R 700 SPORTER
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANFREDINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN PRECISION CENTER S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8894** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622/C/79 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. CHAMPION CL
Calibro: 380 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «GUN TOYS S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **8895** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C-80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THE FOUR COMPANY» MOD. NAVY (PRIVA DI SICURA DORSALE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 273
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata riallestita dalla ditta «The Four Company S.p.a.» con componenti di altri esemplari di analogo modello la cui sigla (DWM) potrebbe apparire sull'arma unitamente all'attuale marchio di fabbrica.

N. 8896 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.268/C/94 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BRIGNOLI SILVIO» MOD EAGLE 5.1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA NERA O CROMATA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BRIGNOLI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BRIGNOLI SILVIO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N 8897 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 29 ottobre 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ROE-BUK EXPRESS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 × 65 R/6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8898 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 10362/C/91 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. P 92 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· —
Lunghezza delle canne: MM. 350
Lunghezza dell'arma: MM. 455
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 8899 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. P 92 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: MM. 350
Lunghezza dell'arma: MM. 455
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata· —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8900** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD SSG-K
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 E 10
Lunghezza delle canne: MM. 405 CON FRENO DI BOCCA MM. 515
Lunghezza dell'arma: MM. 1000 COMPRESO FRENO DI BOCCA
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8901** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. P.C. COMPACT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 356 TSW
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 107,8
Lunghezza dell'arma: MM. 199,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8902** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. CLASSIC
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. DA 980 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8903** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. CLASSIC
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. DA 980 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8904** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA
Calibro. 20.6.5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA 980 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8905** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10084/C/90 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «M.R. NEW SYSTEM ARMS» MOD. ALPIN 1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550 (CON O SENZA COMPENSATORE)
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO SCATTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIGIDO MARCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.R. NEW SYSTEMS ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (gruppo canna, rampone, estrattore) idonee per impiegare i cal. 223 remington: 22-250; MM. 7 × 65 R; MM. 5,6 × 50 R Magnum.

N. 8906 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10084/C/90 in data 29 ottobre 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «M.R. NEW SYSTEM ARMS» MOD. ALPIN 2 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550 (CON O SENZA COMPENSATORE)
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO SCATTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIGIDO MARCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.R. NEW SYSTEMS ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (gruppo canna, rampone, estrattore) idonee per impiegare i cal. 22 HORNET: MM. 5,6 × 52 R; MM. 6 × 62 Freres; 243 Winenester.

N. **8907** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10084/C/90 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «M.R. NEW SYSTEM ARMS» MOD. SURVIVAL 2 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (CALCIO A STAMPELLA SMONTABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550 (CON O SENZA COMPENSATORE)
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO SCATTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIGIDO MARCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.R. NEW SYSTEMS ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (gruppo canna, rampone, estrattore) idonee per impiegare i cal. 30-30 Winchester; 270 Winchester; 375 JDJ.

N. **8908** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10084/C/90 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «M.R. NEW SYSTEM ARMS» MOD. SURVIVAL 1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (CALCIO A STAMPELLA SMONTABILE)
Calibro: 22 L R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550 (CON O SENZA COMPENSATORE)
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO SCATTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIGIDO MARCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.R. NEW SYSTEMS ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (gruppo canna, rampone, estrattore) idonee per impiegare i cal. 357 Magnum: 44 Magnum; 454 Casull; 45/70 Government.

N. **8909** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LLAMA» MOD. IX-D (FINITURA BRUNITA, NICHELATA, DAMASCHINATA, BICOLORE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 88
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 8910 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LLAMA» MOD. IX-C (FINITURA BRUNITA, NICHELATA, DAMASCHINATA, BICOLORE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 8911 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 29 ottobre 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LLAMA» MOD. XI-C (FINITURA BRUNITA, NICHELATA, DAMASCHINATA, BICOLORE)
Calibro: MM. 9 × 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 8912 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 29 ottobre 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LLAMA» MOD. XI-D (FINITURA BRUNITA, NICHELATA, DAMASCHINATA, BICOLORE)
Calibro: MM. 9 × 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 88
Lunghezza dell'arma: MM. 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **8913** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «STAR» MOD. FIRESTAR PLUS (FINITURA BRUNITA O NICKELATA O ARGENTATA O DORATA)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 86
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8914** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DIANAWERK» MOD. 45T01 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 495
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **8915** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3145/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DIANAWERK» MOD. 48 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,35
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 440
Lunghezza dell'arma MM. 1110
Funzionamento AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **8916** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 29 ottobre 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «DIANAWERK» MOD 52 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 6,35
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 440
Lunghezza dell'arma. MM 1110
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 11**

N. 8917 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DIANAWERK» MOD. 54 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,35
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 440
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **8918** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8919** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8920** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8921** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8922** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro: 44 SMITH & WESSON RUSSIAN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 273,10
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8923** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro: 44 SMITH & WESSON RUSSIAN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 177,8
Lunghezza dell'arma: MM. 323,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8924** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 273,10
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8925** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 6843/C/85 in data 29 ottobre 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro. 44-40
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 177,8
Lunghezza dell'arma: MM. 323,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8926** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 273,10
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8927** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.6843/C/85 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne. MM. 177,8
Lunghezza dell'arma: MM. 323,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8928** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 6843/C/85 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro: 45 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 273,10
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 8929 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro: 45 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 177,8
Lunghezza dell'arma: MM. 323,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 8930 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. P 92 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L. R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: - -
Lunghezza delle canne: MM. 350
Lunghezza dell'arma: MM. 455
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 8931 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C/79 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 96 COMBAT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 242
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO CONTITOLARE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 8932 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C/79 in data 29 ottobre 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 98 COMBAT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 242
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO CONTITOLARE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 8933 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MITCHELL ARMS» MOD. VICTOR II (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 8934 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MITCHELL ARMS» MOD CITATION II (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 245
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 8935 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MITCHELL ARMS» MOD. MILITARY TROPHY II (FINITURA BRUNITA O INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «DEMARCHI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 8936 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. AK (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: MM. 6 PPC-U.S.A.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 920
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire anche i marchi o sigle di arsenali russi, ungheresi, rumeni, bulgari, polacchi, ex Germania est, AKM-58, 56 e 74.

N. 8937 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. B (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 STEYR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 128
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» appaiono anche i marchi originali della Star.

N. 8938 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. MILITARY (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 128
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» appaiono i marchi originali della Star.

N. 8939 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. B-M (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» appaiono anche i marchi originali dell'industria argentina Ballester-Molina.

N. 8940 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. 1905 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» appaiono i marchi originali Colt.

N. 8941 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. AK (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 450 CON COMPENSATORE 520
Lunghezza dell'arma: MM. 910 CON COMPENSATORE 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: L'arma deve impiegare un caricatore-serbatoio accorciato in modo da contenere solo ed unicamente n. 5 colpi. Sull'arma oltre al marchio «Adler» potranno apparire i marchi o sigle rumene.

N. **8942** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013/C/90 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TMC 2 MASTER (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM. 9 × 22 MJR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEGNARO ROBERTO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «TECNEMA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata arma di tiro per uso sportivo.

N. **8943** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013/C/90 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TMC 3 COMBAT (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM. 9 × 22 MJR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 135,5 CON COMPENSATORE MM 164
Lunghezza dell'arma: MM. 252,24
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEGNARO ROBERTO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «TECNEMA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata arma di tiro per uso sportivo.

N. **8944** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013/C/90 in data 29 ottobre 1994.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD TMC 3 COMBAT (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 135,5 CON COMPENSATORE MM 164
Lunghezza dell'arma: MM. 252,24
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEGNARO ROBERTO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «TECNEMA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata arma di tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 7442 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «F.LLI TANFOGLIO» mod. TA 10 (con finitura Brunita o Cromata) cal. mm. 10 Auto (canna mm. 120), è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche P 10 L.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 19 settembre 1994.

RETTIFICHE

Al n. 5342 del Catalogo dove è scritto: Calibro: MM. 9 FLOBERT, leggasi: Calibro: MM. 9 FLOBERT DA SALVE.

Al n. 8414 del Catalogo dove è scritto: Calibro: MM. 20/50 R MAGNUM, leggasi: Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM.

Al n. 8832 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM. 1060, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM. 1160.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 8802 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70 (REGOLABILI), leggasi: Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70 (MIRE REGOLABILI).

94A7453

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni e modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 123 dell'8 novembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «RANIGEL» (rafoxanide 3%) soluzione iniettabile per bovini al 7,5% nella confezione flacone da 125 ml - registrazione n. 26718.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 23,300, codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: Nuova preparazione e confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della sospensione orale al 3% nella confezione flacone 900 ml alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. 100136023.

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: rafoxanide 3 g;

eccipienti: glicole propilenico, p-idrossibenzoato di metile, p-idrossibenzoato di propile, gomma Xanthan, silice, dimetilpolisilossano e silice, cloruro di potassio, tartrazina, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numero di A.I.C.: alla confezione già in commercio, flacone iniettabile 125 ml della preparazione soluzione iniettabile, viene assegnato il numero di A.I.C. 100136011.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 124 dell'8 novembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «STOL 5» bombola spray da 210 ml (30 g di polvere) registrazione n. 25356.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale 05995030151.

Modifiche apportate: Composizione: è autorizzata la riduzione del quantitativo di polvere antibiotica da 30 g a 15 g e la sostituzione del propellente da Freon 12 a miscela di clorodifluoro-etano-clorodifluormetano 60/40.

Numero di A.I.C.: alla confezione bombola spray da 210 ml (15 g di polvere) viene assegnato il numero di A.I.C. 100287010.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 125 dell'8 novembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «SPRAYCIN» (kanamicina solfato) sospensione orale.

Titolare A.I.C.: Nuova I.C.C. - Upjohn S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Pontinia km 47,015 - codice fiscale 01414750594.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica consortile sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sospensione aerosol;

contenitore aerosol da 200 ml numero di A.I.C. 100251014.

Composizione: 1 bombola contiene:

principio attivo: kanamicina solfato acido pari a base 2,4 g;

altri componenti: E 131 (blu patent v), polisorbato 80, alcool isolpropilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellente: miscela di idrocarburi a base di butano (GPL) con denaturante q.b. a 200 ml.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: zoppina, ferite da traumi accidentali;

ovini: pedaina, lesioni traumatiche da tosatura, lesioni flemmonose;

suini: traumi chirurgici, epidermite essudativa, lesioni da cannibalismo, patereccio podale;

cani: piodermite, autotraumatismo da grattamento.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 126 dell'8 novembre 1994

Medicinale veterinario prefabbricato «LIDOCAINA 2%» flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Società aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - codice fiscale 03907010585.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Ancona.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 100 ml a tappo perforabile n. di A.I.C. 100310010.

Composione:

principio attivo: lidocaina cloridrato, g 2;

eccipienti: metile-p-idrossibenzoato, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestetico loco regionale - cani e gatti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decreto n. 127 dell'8 novembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «ZAQUILAN» soluzione iniettabile n. di A.I.C. 100147014, compresse da 60 mg n. di A.I.C. 100147026 e compresse da 600 mg n. di A.I.C. 100147038.

Titolare A.I.C.: Società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario, limitatamente alla preparazione compresse, è ora prodotta e controllata presso l'officina farmaceutica Pitman-Moore Pharmaceuticals Ltd., Boghall Road, Bray Co. Wicklow (Repubblica d'Irlanda).

94A7593

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 117/1994 del 7 novembre 1994

Specialità medicinale: «FLU 21» (fluocinonide), nella forma e confezione:

tubo da g 30 di pomata, n. A.I.C.: 023527017 (in base 10) 0QFZM9 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Select Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117, codice fiscale 05016350588.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Salerno, via Picenza, 76, codice fiscale 02732270653;

produttore: la società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Pisacane, 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 118/1994 del 14 novembre 1994

Specialità medicinali:

«O-DUE»:

25 capsule da 500 mg, n. A.I.C.: 020880011 (in base 10) 0MX6NC (in base 32);

10 fiale da 3 ml dosate a 200 mg, n. A.I.C.: 020880023 (in base 10) 0MX6NR (in base 32);

10 fiale da 10 ml dosate a 500 mg, n. A.I.C.: 020880035 (in base 10) 0MX6P3 (in base 32).

«LONGACHIN»:

20 capsule da 275 mg, n. A.I.C.: 023415019 (in base 10) 0QBL7C (in base 32).

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via G. Bechi, 3, codice fiscale 03064040482.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, codice fiscale 01423300183;

produttore: nuovo titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 119/1994 del 14 novembre 1994

Specialità medicinale: «COXANTURENASI», nelle confezioni:

3 fiale di liofilizzato + 3 fiale di solvente per uso i.m., n. A.I.C.: 017990033 (in base 10) 0K50DK (in base 32);

3 fiale di liofilizzato + 3 fiale di solvente per uso e.v., n. A.I.C.: 017990019 (in base 10) 0K50D3 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via G. Bechi, 3, codice fiscale 03064040482.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, codice fiscale 01423300183;

produttore: i controlli, il confezionamento e la produzione delle fiale del solvente sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 8/A. La produzione delle fiale del liofilizzato è eseguita dalla Società Schiapparelli Salute S.p.a. nello stabilimento sito in Torino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 120/1994 del 14 novembre 1994

Specialità medicinale: «NATISPRAY» spray sublinguale, nella confezione:

flacone soluzione aerosol da 18 ml, n. A.I.C.: 026210029 (in base 10) 0SZVRF (in base 32).

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Pharmaceuticals France, con sede in Issy Les Moulineaux (Parigi), rappresentata in Italia dalla Società Procter & Gamble S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via G. Bechi, 3, codice fiscale 03064040482.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, codice fiscale 01423300183;

produttore: la produzione ed i controlli vengono effettuati dalla Società Procter & Gamble Pharmaceuticals France nello stabilimento sito in Issy Les Moulineaux (Parigi). Il confezionamento viene eseguito dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 121/1994 del 18 novembre 1994

Specialità medicinale: «EPAREMA», nelle seguenti preparazioni e confezioni:

30 confetti, n. A.I.C.: 009677016 (in base 10) 097B6S (in base 32);

flacone sciroppo 180 g, n. A.I.C.: 009677028 (in base 10) 097B74 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/4, codice fiscale 02578030153.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, codice fiscale 01108720598;

produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Mede (Pavia), via Cavour, 70.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 122/1994 del 18 novembre 1994

Specialità medicinale: «EPAREMA LEVUL»:

flacone sciroppo 180 g, n. A.I.C.: 023209024 (in base 10) 0Q4920 (in base 32);

12 flaconi orali 10 ml, n. A.I.C.: 023209036 (in base 10) 0Q492D (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/4, codice fiscale 02578030153.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, codice fiscale 01108720598;

produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Mede (Pavia), via Cavour, 70.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 123/1994 del 18 novembre 1994

Specialità medicinale: «E VIT» (d-α-tocoferil acetato), nelle forme e confezioni:

25 capsule da 100 mg, n. A.I.C.: 001773011 (in base 10) 01Q3GM (in base 32);

25 capsule da 300 mg, n. A.I.C.: 001773023 (in base 10) 01Q3GZ (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico pavese S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10, codice fiscale 00184420180.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «REVITASE» (d-α-tocoferil acetato);

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Dermalife S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Sassoferrato, 2, codice fiscale 04086261007;

produttore: R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina). I controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Idim S.p.a. nello stabilimento sito in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44-46.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

ogni capsula da 100 mg contiene: principio attivo: invariato; 25 mg di gluconato di zinco e 140 mg di olio vegetale (eccipienti). Elementi costitutivi della capsula: gelatina mg 100, glicerolo mg 40, sodio p-ossibenzoato di etile mg 0,5, sodio p-ossibenzoato di propile mg 0,25. Capsule colorate con E171 (1 mg) ed E141 (0,05 mg);

ogni capsula da 300 mg contiene: principio attivo: invariato; 75 mg di gluconato di zinco e 180 mg di olio vegetale (eccipienti). Elementi costitutivi della capsula: gelatina mg 150, glicerolo mg 60, sodio p-ossibenzoato di etile mg 0,75, sodio p-ossibenzoato di propile mg 0,38. Capsule colorate con E171 (1,6 mg) ed E141 (0,06 mg).

Indicazioni terapeutiche: manifestazioni dermo-epidermiche (alterazioni della pelle) ed oftalmiche (a livello dell'occhio), associate a perossidazione lipidica (danni ossidativi alle strutture del corpo costituite da sostanze derivate dai grassi).

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

25 capsule da 100 mg, n. A.I.C.: 001773047 (in base 10) 01Q3HR (in base 32), classe: c;

25 capsule da 300 mg, n. A.I.C.: 001773050 (in base 10) 01Q3HU (in base 32), classe: c.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: i lotti già prodotti recanti i numeri di A.I.C., la denominazione e le indicazioni precedentemente autorizzati non possono essere più venduti a partire dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 274/1994 del 14 novembre 1994

Specialità medicinale: «LOMUDAL» flacone da 10 ml di collirio.

Titolare A.I.C.: Fisons PLC Pharmaceutica Division Loughborough, Leicestershire (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla Società Fisons Italchimichi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, corso della Repubblica, 151.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata dalla Società Fisons Italchimici S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

94A7594

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «COXANTURENASI»

Decreto RR n. 7/1994 del 14 novembre 1994

Specialità medicinale: «COXANTURENASI» nella confezione: 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale di solvente - iniettabile i.m. per uso pediatrico - n. A.I.C.: 017990058.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via G. Bechi, 3, codice fiscale 03064040482.

Motivo della revoca: in seguito a rinuncia della società interessata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il prodotto di cui trattasi non può essere più venduto a decorrere dal 1° febbraio 1995.

94A7595

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura questa Scuola intende provvedere mediante trasferimento:

«Astrofisica del Plasma» n. 03582 - Gruppo B0140 Astronomia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A7600

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 1994).

All'art 9, comma 7, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag. 14 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «7. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma *8*, . . . », si legga: «7. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma *5*, . . . ».

94A7604

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 9 0 9 4 *

L. 1.300